

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 085/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'art. 61 della LR 21/2016.

_____ -
Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, c. 12, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Iniziative finanziabili
Art. 4	Spese ammissibili
Art. 5	Spese non ammissibili
Art. 6	Cumulabilità e divieto generale di contribuzione
Art. 7	Modalità di presentazione della domanda
Art. 8	Avvio dell'iniziativa
Art. 9	Informazioni sul procedimento e nota informativa
Art. 10	Istruttoria delle domande
Art. 11	Formazione della graduatoria
Art. 12	Concessione del contributo
Art. 13	Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
Art. 14	Variazione dell'iniziativa
Art. 15	Presentazione della rendicontazione delle spese
Art. 16	Modalità di rendicontazione
Art. 17	Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
Art. 18	Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
Art. 19	Rideterminazione del contributo
Art. 20	Sospensione dell'erogazione del contributo
Art. 21	Ispezioni e controlli
Art. 22	Rinvio
Art. 23	Disposizione transitoria
Art. 24	entrata in vigore

Allegato A Tabella punteggi

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di enti pubblici per la realizzazione di infrastrutture turistiche di cui all'articolo 61 della medesima legge regionale.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento, gli enti pubblici per iniziative da realizzare nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3
(Iniziativa finanziabili)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 della legge regionale 21/2016, i contributi sono concessi per i seguenti interventi:

- a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti, opere e strutture complementari all'attività turistica;
- b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
- c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
- d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale;

2. Sono comprese, in particolare, nelle opere e strutture complementari all'attività turistica di cui alla lettera a), strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, piscine, centri benessere, percorsi naturalistici, piste ciclabili, sale polifunzionali, parchi avventura e ludici.

3. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

4. Ai fini del presente regolamento per ammodernamento si intendono gli interventi di miglioria di impianti, opere ed edifici, in particolare per l'adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a nuove tecnologie,

anche attraverso opere di manutenzione straordinaria che non determinano una sostanziale modifica degli stessi.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a:

- a) lavori e impianti inclusi in un quadro economico redatto in conformità alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e relativi regolamenti di attuazione;
- b) acquisto dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'intervento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori, ad esclusione delle spese sostenute per le eventuali procedure di espropriazione;
- c) acquisto di arredi e attrezzature, purché nuovi di fabbrica;
- d) imposta sul valore aggiunto, nei casi previsti dalla legge regionale 14/2002;
- e) spese generali e di collaudo determinate ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), di interpretazione autentica dell'articolo 56 comma 4 della legge regionale 14 /2002;
- f) spese relative alla realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti dedicati all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini e rifugi escursionistici, nella misura corrispondente alla capacità ricettiva delle strutture medesime.

Art. 5
(Spese non ammissibili)

1. Sono escluse le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali, a titolo esemplificativo, biancheria, stoviglie, materassi e cuscini.

2. Sono in ogni caso escluse le spese per interventi di ordinaria manutenzione.

Art. 6
(Cumulabilità e divieto generale di contribuzione)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera.

2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti

e ottenuti.

3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

Art. 7

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di contributo sono presentate dagli enti pubblici alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, prima dell'avvio delle iniziative cui si riferiscono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Le domande sono presentate dall' 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno; entro tali termini è ammessa la presentazione di una sola domanda a valere su un'unica tipologia d'intervento, identificata con le lettere da a) a d) dell'articolo 3.¹

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 ovvero la presentazione di più domande da parte di uno stesso beneficiario, comporta l'archiviazione d'ufficio delle medesime; dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al soggetto istante.

4. Le domande si considerano validamente presentate se:

- a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'ente pubblico richiedente il contributo;
- b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

5. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "dati.cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.

6. La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) in caso di lavori: relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla data prevista per l'approvazione del progetto preliminare, sottoscritti dal legale rappresentante;

¹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 12, L.R. 26/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 2), per l'anno 2021 è sospesa la presentazione delle domande per la concessione di contributi per infrastrutture turistiche di cui all'art. 61, L.R. 21/2016; le domande eventualmente pervenute sono archiviate d'ufficio.

- b) in caso di acquisto di arredi e attrezzature: relazione illustrativa delle finalità dell'acquisto, planimetria con la disposizione degli arredi e computo estimativo dei beni sottoscritto dal legale rappresentante;
- c) relazione descrittiva dell'intervento finalizzata all'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella allegata sub <<A>> al presente regolamento, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale si evince la rilevanza turistica dell'intervento e delle opere realizzate con il contributo, nonché le previsioni di utilizzo degli impianti e delle opere programmate, anche con riguardo alle forme di gestione e al bacino d'utenza atteso;
- d) piano finanziario di copertura dei costi dell'opera con la specifica dichiarazione d'impegno dell'ente pubblico di garantire la quota di copertura della spesa non coperta da contributo regionale;
- e) dichiarazione del legale rappresentante relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale riferito all'oggetto di intervento;
- f) deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo;
- g) dichiarazione indicante le eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento.

7. Il richiedente è tenuto ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: economia@certregione.fvg.it.

8. La presentazione della domanda deve precedere l'effettivo inizio dell'intervento, intendendo per inizio dell'intervento la consegna dei lavori o l'ordinativo delle forniture.

Art. 8

(Avvio dell'iniziativa)

1. Per avvio dell'iniziativa si intende:

- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

Art.9

(Informazioni sul procedimento e nota informativa)

1. Il responsabile dell'istruttoria comunica al soggetto richiedente:
 - a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - f) gli obblighi del beneficiario;
 - g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 18.

2. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accessi agli atti amministrativi).

Art. 10
(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 7;
- b) la domanda si riferisce a più di una iniziativa tra quelle indicate nelle lettere da a) a d) dell'articolo 3;
- c) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;
- d) la domanda non è inviata a mezzo PEC alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- e) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC;
- f) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- g) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art.11
(Formazione della graduatoria)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 10.

2. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato sub <<A>> al presente regolamento, è approvata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. I soggetti utilmente inseriti in graduatoria devono inviare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota di assegnazione del contributo, una dichiarazione di accettazione dello stesso.

4. I beneficiari del contributo che hanno accettato lo stesso devono inviare, entro 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il progetto preliminare dell'opera. Nel caso di acquisto di beni mobili, è necessario inviare una relazione, un preventivo di spesa ed un cronoprogramma finanziario relativi agli acquisti oggetto della domanda. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine iniziale.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente in materia di turismo procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo nonché, il termine e le modalità per la rendicontazione.

7. Le domande non finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente.

8. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12
(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, successivamente all'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tutta la

documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2000, nei limiti delle risorse disponibili.

2. L'importo spettante ad ogni beneficiario è pari all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori, ai sensi dell'articolo 68, comma 5 della legge regionale 14/2002, nonché il termine per la presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 62, comma 1 della medesima legge regionale e l'ammontare della spesa ammissibile, che non può in ogni caso superare i 500.000,00€, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti da realizzare.

4. Sono ammesse proroghe dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel decreto di concessione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

Art. 13

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare al Servizio competente in materia di turismo la data di inizio nonché la data di fine dell'intervento finanziabile.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo o dalla data di fruizione dell'infrastruttura da parte del pubblico.

3. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici può essere conseguita anche mediante gestione affidata a terzi tramite bando di gara.

Art. 14

(Variazione dell'iniziativa)

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate mediante invio della documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e della relazione illustrativa.

3. Le modifiche al progetto sono comunicate tempestivamente al Servizio competente in materia di turismo per l'approvazione con decreto del Direttore del Servizio

entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 15

(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC.

2. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 16

(Modalità di rendicontazione)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario deve essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

3. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di regolare fornitura regolarmente

approvato dal responsabile del servizio competente.

4. Il contributo è revocato qualora in sede di rendicontazione sia accertata una alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, tale da comportare un diverso posizionamento nella graduatoria, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 15.

Art. 17

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 8, il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione, sulla base della progressione della spesa, determinata dalle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

2. Nel caso di acquisto di beni mobili ed immobili, di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 8, il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario.

Art. 18

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 16, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- b) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato dalla domanda o nella richiesta di variazione approvata dal Servizio competente in materia di turismo di cui all'articolo 15;
- c) nel caso previsto dall'articolo 14, comma 2, la fruibilità delle opere non è conseguita entro due anni dalla conclusione dell'iniziativa;

- d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

Art. 19
(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Art. 20
(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 21
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio competente in materia di turismo si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, finalizzati alla verifica della realizzazione dell'intervento in conformità del punteggio assegnato ai sensi dell'articolo 11, ovvero a quanto previsto dall'art. 14, disponendo la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 18, nel caso si accerti che la realizzazione dell'opera avvenga in palese difformità rispetto alla tipologia dell'opera prevista con il punteggio stesso.

Art. 22
(Rinvio)

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 14/2002, 19/2009 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 23
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, le domande sono presentate entro 30 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA <<A>> Tabella punteggi

ARTICOLO 7, COMMA 6, LETTERA C

INIZIATIVA	punteggio
ART 61 LETT. A)	Impianti
Realizzazione	3
Acquisto	2
Ammodernamento	5
ART 61 LETT. A)	Opere
Realizzazione	3
Acquisto	1
Ammodernamento	5
ART 61 LETT. A)	Strutture complementari
Realizzazione	3
Acquisto	1
Ammodernamento	5
ART 61 LETT. D) CENTRI TURISMO CONGRESSUALE	
Ristrutturazione	3
Ampliamento	2
ART 61, LETT. B) CAVITA' NATURALI	Impianti
Realizzazione	1
Ammodernamento	3
ART 61, LETT. B) CAVITA' NATURALI	Opere
Realizzazione	1
Ammodernamento	3
ART 61 LETT. C) IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI	Impianti turistico sportivi nei Comuni attigui ai poli sciistici
Ammodernamento	1
ART 61 LETT. C) IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI	Impianti turistico sportivi funzionali ai poli sciistici
Ammodernamento	2
ALTRI CRITERI	
Coerenza con gli obiettivi del Piano del Turismo	3
Finalizzazione all'incremento dei flussi turistici	1
Miglioramento del servizio turistico offerto	1
Miglioramento fruizione itinerari turistici anche intercomunali	2